

Nota n°: 05/2020

Oggetto: Informativa sul Covid 19: aggiornamento a seguito del DPCM 11.03.2020

Sommario: E' stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella tarda serata di mercoledì 11 marzo, il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al prossimo 25 marzo.

Contenuto: _____

Con la presente nota evidenziamo le ulteriori misure assunte dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19.

Rispetto ai precedenti DPCM rimangono in vigore le regole di base, ossia limitare gli spostamenti solo nei tre casi già previsti: motivi di lavoro, ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali.

É sempre necessario compilare l'autodichiarazione, in base alla quale ciascun cittadino dovrà comprovare le ragioni dello spostamento. La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

Nel nuovo DPCM viene disposta **la chiusura** delle seguenti attività:

- Commercio al dettaglio, ad eccezione delle attività indicate all'allegato 1 del DPCM (tra i quali a titolo non esaustivo negozi di elettronica ed elettrodomestici, distributori di carburante);
- Bar e ristoranti di qualsiasi dimensione;
- Attività di servizi alla persona (parrucchiere ed estetiste);
- Mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla sola vendita di beni alimentari.

Restano invece **aperte** le seguenti attività:

- farmacie e parafarmacie;
- tabaccai ed edicole, rispettando la distanza minima di un metro ed evitando assembramenti di persone;
- mense e catering, solo se si tratta di servizio continuativo su base contrattuale;
- ristorazione a domicilio e ristorazione in autostrada o dentro porti, aeroporti e ospedali;
- lavanderie industriali e non;
- servizi di pompe funebri;
- servizi bancari, assicurativi, finanziari;
- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le relative filiere.

Con riferimento invece alle **attività produttive e professionali** possono continuare ma osservando alcune regole. In primis deve essere assicurato il massimo utilizzo dello *smart working* per le attività che possono essere svolte a casa o a distanza.

Restano validi gli altri strumenti quali l'incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, insieme agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Devono essere invece sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Quanto alle misure di precauzione le imprese sono chiamate a:

- adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e a far rispettare la distanza interpersonale di un metro. Nel caso in cui non fosse possibile rispettarla, devono essere adottati strumenti di protezione individuale;
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Si raccomanda che gli spostamenti siano limitati all'interno dei siti produttivi e contingentando altresì l'accesso agli spazi comuni.

Come per i precedenti DPCM non sono previste limitazioni per il transito delle merci.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner